

# REGOLAMENTO SUSSIDI PER IL PERSONALE

## Art. 1 - Generalità

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa i sussidi per gli interventi assistenziali al personale dell'Università Ca' Foscari di Venezia sono erogati previa definizione di graduatoria da notificare ai richiedenti e alle OO.SS.

## Art. 2 - Principi di carattere generale

1. I sussidi sono erogati in favore del personale dipendente il cui reddito familiare equivalente, determinato attraverso la certificazione ISEE, è inferiore o pari al valore massimo della seconda fascia ISEE prevista in Ateneo per la determinazione dei contributi universitari dovuti dagli studenti in corso.

2. Il sussidio può essere richiesto mediante compilazione di apposito modulo dal dipendente dell'Università Ca' Foscari o dal coniuge e/o dai figli, nel caso di decesso, entro il mese di settembre dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.

3. La situazione economica equivalente che verrà presa in considerazione sarà quella dell'anno corrispondente al verificarsi dell'evento stesso.

4. L'erogazione del sussidio può essere richiesta una sola volta per il medesimo evento.

5. Il sussidio è erogabile ad evento già verificato, eccezion fatta per la fattispecie di cui all'art. 7.

6. L'evento deve essere certificato con documentazione datata entro l'anno finanziario cui fa riferimento la richiesta del sussidio. La documentazione deve essere inoltrata in copia conforme all'originale. La conformità all'originale può essere attestata dai funzionari competenti a ricevere la documentazione.

7. Nell'anno di riferimento i sussidi riguardanti diverse fattispecie sono tra loro cumulabili fermo restando il limite massimo complessivo di € 516,46.

8. L'erogazione dei singoli sussidi, disposta secondo i criteri specificati nei successivi articoli, sarà disposta fino ad esaurimento del fondo, con le seguenti priorità:

1. decesso del dipendente;
2. malattie;
3. protesi e cure dentarie;
4. furti e scippi;
5. bisogno generico, nei limiti della capienza del fondo o mediante apposito stanziamento dopo aver soddisfatto le richieste di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).

9. I sussidi saranno erogati in ordine di graduatoria determinata nei modi di cui all'art. 8 del presente regolamento.

### **Art. 3 - Decessi**

1. In caso di decesso del dipendente, documentato dalla presentazione del certificato di morte, l'Amministrazione provvede ad erogare un sussidio a favore del coniuge non separato o del convivente e, in caso di assenza, dei figli a carico.
2. L'ammontare del sussidio è pari a € 516,46=.

### **Art. 4 - Malattie**

1. Possono costituire oggetto di sussidio le domande relative alla spesa per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute dal dipendente per sé e per le persone a carico.
2. Non potrà essere richiesto il sussidio per gli eventi per i quali siano già stati erogati rimborsi da Enti previdenziali o assistenziali.
3. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 51,65=.
4. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale, o copia della stessa, relativa alla spesa sostenuta.
5. L'ammontare del sussidio è pari all'80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 516,46=.

### **Art. 5 - Protesi e cura dentaria**

1. Possono costituire oggetto di sussidio le domande relative a cure ortodontiche e di protesi dentarie per le spese effettivamente sostenute dal dipendente per sé e per le persone a carico.
2. Non potrà essere richiesto il sussidio per gli eventi per i quali siano già stati erogati rimborsi da Enti previdenziali o assistenziali. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 103,29=.
3. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale, o copia della stessa, relativa alla spesa sostenuta.
4. L'ammontare del sussidio è pari all'80% della spesa sostenuta fino a un massimo di € 516,46=.

### **Art. 6 - Furti e scippi**

1. Possono costituire oggetto di sussidio le perdite subite per furti e scippi non coperte da assicurazione.
2. La cifra minima del furto o scippo, per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio, è fissata in € 258,23=.
3. La richiesta di sussidio deve essere corredata da copia della denuncia contenente una stima del valore dell'oggetto del furto presentata innanzi agli Organi di Polizia e da una dichiarazione relativa all'assenza di copertura assicurativa.
4. Il percipiente dovrà inoltre impegnarsi a restituire il sussidio nel caso di recupero della refurtiva.
5. L'ammontare del sussidio è pari al 20% del furto subito fino ad un massimo di € 516,46=.

### **Art. 7 - Bisogno generico**

1. L'intervento assistenziale dell'Amministrazione, di carattere non vincolante, può essere disposto nel seguente caso:
  - bisogno emergente a seguito di particolari circostanze.
2. Il sussidio può essere erogato previa valutazione discrezionale della Commissione di contrattazione decentrata in merito ai singoli casi rappresentati nei termini di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. La richiesta e le motivazioni addotte vanno suffragate da idonea certificazione attestante le spese sostenute.

### **Art. 8 - Procedure**

1. Sulla base delle tipologie di spesa determinate con le priorità di cui all'art. 2 comma 8 del presente Regolamento e sulla base delle certificazioni ISEE presentate dai richiedenti, l'ufficio preposto predispone una graduatoria.

### **Art. 9 - Norme finali**

1. In caso di incremento/decremento dei fondi disponibili, le tipologie di intervento previste nel presente regolamento verranno riviste e/o ampliate previa negoziazione decentrata.
2. Le istanze verranno esaminate entro il mese di ottobre dell'anno successivo a quello cui fa riferimento l'evento oggetto di richiesta.
3. Gli eventuali residui annui saranno destinati alle attività culturali e ricreative del personale.